

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, giugno 2018

Circolare

Oggetto: disciplina acquisto di carburante da parte di soggetti Iva

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 28.6.2018 n. 79, con il quale si proroga l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, riepiloghiamo la disciplina Iva e Imposte Dirette per l'acquisto di carburante da parte di soggetti Iva.

Decorrenza

La disciplina della scheda carburante (o di esonero dalla stessa) resta in vigore fino al 31.12.2018 (art. 1 co. 926 della L. 205/2017, come modificato dall'art. 1 del DL 28.6.2018 n. 79).

L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti è stato, infatti, prorogato all'1.1.2019.

Dall'1.7.2018 è comunque prevista la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi "tracciabili" ai fini della detrazione IVA e deduzione del costo.

Abrogazione della scheda carburante

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 923 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) all'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, l'IVA relativa all'acquisto di carburante per autotrazione è detraibile soltanto in caso di pagamento effettuato esclusivamente con carte di credito, bancomat o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73 o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo e individuato con apposito provvedimento.

L'acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento **diversi dal denaro contante**, quali ad esempio (prov. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203):

- assegni bancari e postali (circolari e non);
- vaglia cambiari e postali;
- bonifici bancari o postali;
- addebiti diretti in conto corrente;
- carte di credito, bancomat e prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Si ritengono validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili in base a una catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti tracciabili (circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).

A titolo esemplificativo, si pensi:

- al rifornimento di benzina relativo a un'autovettura aziendale effettuato dal dipendente in trasferta che paga con la propria carta di credito, di debito o prepagata e ottiene il rimborso del relativo ammontare con una delle modalità sopra indicate;
- ai servizi offerti dai vari operatori di settore che permettono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su un conto corrente o su una carta di credito, oppure, che attingono a una provvista mantenuta presso l'operatore e periodicamente ricostituita in base al consumo.

Inoltre, è possibile continuare ad utilizzare le carte magnetiche che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting", che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.

Restano valide anche le carte (ricaricabili o meno) e i buoni che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti.

L'uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle suddette modalità.

A partire dal 01.01.2019 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno essere documentati con la fattura elettronica.

Non rientrano fra gli elementi obbligatori da indicare nella stessa, a titolo esemplificativo, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale i carburanti sono destinati.

È possibile comunque inserire tali dati quale ausilio alla tracciabilità della spesa e alla riconducibilità della stessa a un determinato veicolo (circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

studiodotcom